

## Per la holding mista è detraibile l'Iva relativa alle attività d'impresa



Il Sole 24 Ore | 16 marzo 2026 | NORME E TRIBUTI | p. 18 | di Fabio Tullio Coaloa, Maurizio Bancalari

La presa di posizione dell'agenzia delle Entrate – che con la risoluzione 7/E/2026 ha affermato la detraibilità dell'Iva sui costi di transazione nelle operazioni di Mlbo (ma lo stesso vale anche nelle operazioni di acquisizione senza indebitamento) – impone di chiedersi se tale posizione possa riverberare i suoi effetti su strutture simili (almeno con riferimento ai soggetti coinvolti, non alle loro intenzioni). **Dal 2016 al cambio di linea** Come si ricorderà nel 2016 l'agenzia delle Entrate, con la circolare 6/E, si era pronunciata a favore dell'indetraibilità dell'Iva pagata a titolo di rivalsa sui transaction cost nelle operazioni di Mlbo poiché sarebbe stata sostenuta da società veicolo (Spv) operanti in qualità di holding e, pertanto, non qualificabili quali operatori economici, non eleggibili quali soggetti passivi e, di perciò, prive del diritto di detrazione. Tale posizione, già contraria alle sentenze della Corte di giustizia Ue a partire dal 1985 (Causa C-268/83, Rompelman; Causa C-137/02, Faxworld; Causa C-249/17, Ryanair Ltd), è stata appunto superata dalla risoluzione 7/E. Quest'ultimo documento di prassi – su impulso della Commissione europea in risposta alla denuncia presentata da Aidc e sulla scia delle sentenze della Cassazione 22608 e 22649 del 9 agosto 2024 – prevede ora la detraibilità dell'Iva su tali operazioni. Vediamo ora quali considerazioni se ne possono ricavare in relazione al corretto trattamento Iva delle holding intese nelle varie accezioni possibili, a seconda del contesto. **I riflessi sulle altre operazioni** Nelle operazioni di Mlbo abbiamo a che fare con una Spv che, in attesa dell'operazione di fusione (solitamente inversa), si atteggia formalmente quale holding – ma con l'intenzione di esercitare sostanzialmente un'attività economica – detenendo le partecipazioni della società target. **Il caso delle holding «pure»** La holding (pura) si limita a detenere partecipazioni di società controllate. Ciò senza esercitare alcuna ulteriore attività e senza manifestare alcuna ulteriore intenzione di utilizzo delle partecipazioni detenute. Come precisato dalla Corte di giustizia, in tal caso non risulta che il mero acquisto e la mera detenzione di quote sociali possano costituire un'attività economica che conferisca alla società interessata la qualità di soggetto passivo e, di conseguenza, il diritto di detrazione. È questo argomento, per inciso, a essere stato usato dalle Entrate per fondare il diniego alla detrazione dell'Iva assolta sui transaction cost nella circolare 6/E/2016. Infatti, la semplice partecipazione finanziaria non integra lo sfruttamento di un bene volto a ricavarne introiti aventi quel carattere di stabilità richiesto dalla normativa unionale in materia di Iva per caratterizzare un soggetto passivo. L'eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene (in tal senso, Cgue, sentenza del 4 dicembre 1990, Causa C-186/89, Van Tiem). **Il caso delle holding «miste»** In una seconda e più evoluta accezione, la holding, che diventa mista, pur limitandosi strutturalmente a detenere le partecipazioni acquistate (quindi, senza la prospettiva di procedere a una fusione volta all'esercizio di un'attività economica come accade nelle operazioni di Mlbo), decide di acquistare le partecipazioni di una società target e di fornire alla stessa servizi di gestione. In tal caso, l'Iva sui costi sostenuti dalla holding per acquistare le partecipazioni della target e per fornire i servizi di gestione (la cosiddetta interferenza diretta) potrà essere detratta, e la holding potrà essere considerata soggetto passivo limitatamente a tale attività laddove le spese sostenute siano, in linea di principio, motivate esclusivamente dall'attività economica considerata, vale a dire dalla fornitura alla società target delle prestazioni di servizi di gestione assoggettate all'Iva (in tal senso, Cgue, sentenza del 17 ottobre 2018, Causa C-249/17, Ryanair Ltd). In estrema sintesi, quindi, la holding, in base alle declinazioni sopra rappresentate, potrà ricoprire o meno la qualità di soggetto passivo in base: all'attività effettivamente esercitata (mero possesso di partecipazioni o servizi di interferenza); e alle intenzioni soggettive prospetticamente orientate (come avviene per le Spv nelle operazioni di Mlbo e nelle acquisizioni senza indebitamento). © RIPRODUZIONE RISERVATA Holding pura Una holding acquista una partecipazione in una società target con lo scopo di detenere la partecipazione e maturare dividendi. La holding, non esercitando un'attività economica, non sarà considerata un soggetto passivo ai fini Iva e, pertanto, non beneficerà del diritto di detrazione. Holding mista Una holding acquista una partecipazione in una società target con lo scopo di detenere la partecipazione e di fornire servizi di gestione alla controllata. La holding, esercitando un'attività economica, sarà considerata quale soggetto passivo e, pertanto, beneficerà del diritto di detrazione limitatamente all'attività d'impresa svolta (resterà, per contro, indetraibile l'Iva relativa all'attività di holding pura). Spv e M&A Una Spv viene costituita al fine di acquistare le partecipazioni in una target con o senza una leva di debito ed esserne poi fusa per incorporazione. La Spv sarà considerata soggetto passivo poiché sta ponendo in essere comportamenti finalizzati all'esercizio di un'attività economica e potrà beneficiare del diritto di detrazione dell'Iva applicata sui transaction cost.

